***R.G. TRIB. FED. N.* 20/19**
(Proc. P.A. 18/19)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 maggio 2019, così composto:
Avv. Lina Musumarra - Presidente
Avv. Paolo Clarizia - Componente
Avv. Anna Cusimano - Componente Relatore
riunitosi per decidere in ordine al deferimento nei confronti del sig. Andres Penalosa (Tessera FISE n. 4170/G).

PREMESSO CHE

- con atto d'incolpazione depositato in data 28 marzo 2019, il sig. Penalosa è stato deferito dalla Procura Federale per la violazione dell'art. 2, lett. b) del Regolamento di Giustizia FISE e del Regolamento EAD-ECM in quanto, in occasione del concorso A6, Sardegna Jumping Tour, dei 21-30 settembre 2018, il cavallo *Desiderio Baio* (n. FISE 22452G), di cui l'incolpato era Soggetto Responsabile, è risultato positivo alle sostanze Caffeina - Teobromina (sostanze *CONTROLLED FEI 2018 EQUINE PROHIBITED SUBSTANCES LIST*);
- visto l'art. 48, c. 1, del Regolamento di Giustizia FISE, il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 7 maggio 2019, disponendo la comunicazione all'incolpato ed alla Procura Federale;
- il Deferito si è costituito con memoria, depositata nei termini, nella quale ha negato ogni addebito, adducendo l'indole nevrile del cavallo, che non giustificherebbe la somministrazione volontaria e consapevole di sostanze eccitanti. Ha formulato istanze istruttorie all'oggetto di confermare l'indole dell'equide e la cospicua partecipazione di concorrenti e di pubblico al Sardegna Jumping Tour. Ha concluso per il proscioglimento;
- all'udienza del 7 maggio 2019, presenti la Procura Federale, e il sig. Penalosa, personalmente e tramite il ministero dell'avv. Calabro, le Parti, su invito del Presidente del Tribunale, hanno discusso la causa;
- la Procura Federale, opponendosi all'ammissione dei mezzi istruttori "*perché trattandosi di Regolamento EAD e ECM è prevista la responsabilità oggettiva*", ha concluso per l'applicazione della "*sanzione minima edittale della sospensione ex art 9 Reg. EAD, in combinato disposto con l'art. 6 RG FISE lett d) e) f) per mesi 2 e dell'ammenda ex art. 6 lett. c) di € 1.000, applicando la riduzione al 50% ai sensi dell'art. 10 Reg. EAD in quanto il sig. Penalosa ha collaborato con la Procura rendendo dichiarazioni e rendendosi disponibile alle indagini*";
- la Difesa, evidenziata "*l'assurdità di un doping con le sostanze rinvenute*", si è riportata agli atti;
- il Tribunale, rigettate le istanze istruttorie come formulate, perché non rilevanti ai fini del decidere, si è riservato.

RILEVATO CHE

- è incontestata in fatto la positività del cavallo *Desiderio Baio* alle sostanze Caffeina – Teobromina,

classificate *CONTROLLED FEI 2018 EQUINE PROHIBITED SUBSTANCES LIST*;

- il Deferito, pur chiedendo il proscioglimento per mancata commissione del fatto, ha mancato di fornire una prova idonea ad escludere la propria responsabilità.

In caso di riscontrata presenza di una sostanza classificata, l'art. 3.1 del Regolamento ECM dispone che *"la responsabilità dei Soggetti Responsabili si presume fino a prova contraria del caso fortuito o della somministrazione clandestina contro la propria volontà"*. Il criterio della oggettività della responsabilità costituisce un punto fermo del sistema regolamentare, sia della FISE che della FEI. È sufficiente leggere l'art. 2.2.1. del Regolamento ECM e del Regolamento EAD (come anche l'art. 2.1 dei *FEI Equine Anti-doping and Controlled Medication Regulations*), che prevede la responsabilità del Soggetto Responsabile in caso di riscontrata presenza di una sostanza classificata nel corpo del cavallo nel corso di un evento, non essendo necessario dimostrarne il dolo, la colpa, la negligenza, o la consapevolezza ed essendo, invece, sufficiente il riscontro analitico sui campioni analizzati. A tale regime di presunzione della responsabilità consegue che l'*onus probandi* incombe sul Soggetto Responsabile, tenuto a rendere una "*prova contraria*" alla propria responsabilità, atta a dimostrare che la presenza della sostanza classificata sia riconducibile al caso fortuito o all'illecita somministrazione da parte di terzi. Nella fattispecie che ci occupa le argomentazioni a difesa del Deferito sono state imperniate sull'indole del cavallo, difesa non idonea a fornire la prova contraria richiesta dall'art. 3.1 del Regolamento ECM.

TENUTO CONTO CHE

- per quanto consta a questo Tribunale, non risultano precedenti violazioni del Regolamento ECM a carico del signor Andres Penalosa;
- ai sensi dell'art. 9 del Regolamento ECM la sanzione minima edittale prevista per la prima violazione è quella della sospensione di mesi due e dell'ammenda di € 1.000,00;
- la Procura Federale ha richiesto la riduzione al 50% della sanzione minima edittale, *ex* art. 10 Regolamento ECM, "*in quanto il sig. Penalosa ha collaborato con la Procura rendendo dichiarazioni e rendendosi disponibile alle indagini*";
- l'art. 10 del Regolamento ECM, rubricato "*FATTIVA COLLABORAZIONE PER LA SCOPERTA E L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI EAD O ECM*" stabilisce che la sanzione disciplinare prevista per la violazione del Regolamento stesso può essere ridotta fino alla metà "*in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva per la scoperta e l'accertamento di violazioni del presente Regolamento*".
- Il comportamento del signor Andres Penalosa che, come riportato dalla Procura Federale, si è reso "*disponibile alle indagini*", pur integrando indubbiamente un comportamento apprezzabile in sede di indagine prima, e processuale dopo, non può configurare la fattiva collaborazione di cui all'art. 10 Regolamento ECM.

Partecipare ad un processo in termini di correttezza processuale e disponibilità per l'accertamento dei fatti contestati non può integrare lo specifico atteggiamento richiesto all'incolpato dall'art. 10 ECM per *"la scoperta e l'accertamento"* di tutte le violazioni previste dal citato regolamento. L'incolpato deve partecipare in modo corretto e collaborativo nel rispetto dei principi sottesi alla Giustizia Sportiva

senza che ciò comporti un'attenuante a proprio favore.
Inoltre, non può non evidenziarsi che il Deferito non ha mai ammesso univocamente la propria responsabilità ritenendo legittimamente, sulla base delle proprie valutazioni e strategie difensive, di dover contestare, prima di ogni altra cosa, l'addebito mossogli.
Ciò posto, non essendovi stata né ammissione di responsabilità né collaborazione fattiva per la scoperta e l'accertamento della violazione ascritta, si ritiene di non potere applicare la dimidiazione della sanzione richiesta.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 2, 3, 8, 9 e 10 del Regolamento sul Controllo Medicazione Equini (ECM), e l'art. 2, lett. a), *b)*, c) del Regolamento di Giustizia FISE

APPLICA

- al signor Andres Penalosa, in epigrafe generalizzato, la sospensione *ex* art. 6, comma 1, lett. *d)* per mesi due e l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00), e l'annullamento di tutti i risultati ottenuti dal binomio nella competizione e il ritiro di tutte le medaglie, punti o premi.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso in Roma, il giorno 20 giugno 2019.

PRESIDENTE: *F.to* Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE RELATORE: *F.to* Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE: *F.to* Avv. Paolo Clarizia